I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 753/76 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1976

che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali [1], in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [3], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 [5],

considerando che il regolamento (CEE) n. 563/76 fa obbligo di acquistare agli organismi d'intervento latte scremato in polvere da utilizzare negli alimenti per animali, esclusi gli alimenti per giovani vitelli; che è necessario stabilire le modalità di vendita e di denaturazione del prodotto in causa, tenuto conto degli articoli 6 e 7 di detto regolamento;

considerando che è necessario, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, garantire che il prezzo di vendita applicato dagli organismi d'intervento si collochi ad un livello identico nella Comunità, tenuto conto del valore reale delle monete comunitarie; che il prezzo di rivendita del latte scremato in polvere, denaturato in virtù del presente regolamento, è determinato dal prezzo delle materie proteiche concorrenti per le quali il livello di prezzo nella Comunità è identico, tenuto conto del valore reale delle monete comunitarie; che il fine ricercato può essere raggiunto con l'introduzione di un sistema che assicuri che il tasso di conversione corrisponda ai tassi constatati sui mercati di cambio;

considerando che è necessario instaurare un regime di controllo che assicuri che il latte scremato in polvere non è stato deviato dalla sua destinazione; che tale controllo si deve effettuare dal momento dell'uscita dall'ammasso fino alla denaturazione del latte scremato in polvere; che, oltre alla costituzione di una cauzione, possono concorrere a tale obiettivo il controllo sul posto della denaturazione e l'utilizzazione di imballaggi distintivi;

considerando che è opportuno prevedere che la denaturazione non può essere fatta che in stabilimenti riconosciuti dallo Stato membro interessato, al fine di evitare che abbiano luogo deviazioni nel corso di tale operazione; che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 563/76, è opportuno permettere la denaturazione del latte scremato in polvere con l'incorporazione diretta negli alimenti per animali nel caso in cui lo stabilimento interessato soddisfi alle condizioni supplementari che permettano un controllo efficace;

considerando che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 563/76 si de-

---

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
[2] GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
[3] GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
[4] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[5] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

vono adottare misure atte a garantire l'approvvigionamento di latte scremato in polvere degli organismi d'intervento privi di scorte sufficienti;

considerando che ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento si prevede un formulario comunitario avente valore di prova dell'acquisto e della denaturazione, da usarsi ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, all'articolo 8 e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere previsto al regolamento (CEE) n. 563/76 [1];

considerando che la Commissione deve essere tenuta regolarmente informata dei quantitativi di latte scremato in polvere smerciati in virtù del presente regolamento;

considerando che, per quanto concerne il tasso da utilizzare per la conversione in moneta nazionale degli importi fissati per il prezzo di vendita e la cauzione di denaturazione, sarà consultato il comitato comunitario; che, data l'urgenza, è opportuno adattare le misure previste alle condizioni determinate dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 129;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il latte scremato in polvere d'ammasso pubblico, destinato ai fini di cui al regolamento (CEE) n. 563/76, è venduto, partenza deposito, dall'organismo d'intervento venditore, ad un prezzo di 52,16 unità di conto per 100 kg, colpito dal coefficiente corrispondente secondo la lista seguente:

Stato membro venditore	*Coefficiente*
Danimarca	0,9000
Belgio	0,8874
Germania	0,8325
Regno Unito	1,0256
Francia	0,9368
Italia	1,0487
Irlanda	0,9909
Lussemburgo	0,8874
Paesi Bassi	0,8874

[1] GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.

2. Esso è venduto soltanto agli interessati che si impegnano per iscritto:

— a denaturarlo o farlo denaturare secondo una delle formule di cui all'allegato I, paragrafo 1 — rispettando il deposito del paragrafo 3 di detto allegato — in un centro di denaturazione riconosciuto a norma dell'articolo 2 e precisato nella domanda di acquisto;

— oppure a denaturarlo mediante incorporazione diretta in un alimento per animali secondo le modalità precisate all'articolo 3 e all'allegato I, paragrafo 2, rispettando il deposito del paragrafo 3 di detto allegato.

3. Uno Stato membro può decidere di non procedere, nel suo territorio, all'applicazione della denaturazione del latte scremato in polvere mediante incorporazione diretta.

4. Il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto di contratto di vendita non deve essere inferiore a 10 tonnellate.

Articolo 2

1. Può essere riconosciuto come centro di denaturazione soltanto uno stabilimento il quale disponga di impianti tecnici adeguati, aventi un potenziale minimo determinato dallo Stato membro interessato, nonché di mezzi amministrativi e contabili che rendano possibile l'applicazione delle norme del presente regolamento.

Il potenziale minimo di cui sopra non può essere inferiore a 10 tonnellate al giorno di latte scremato in polvere denaturato nel quadro del presente regolamento.

2. Il riconoscimento viene ritirato ove si constati che non sussistono più i presupposti di cui al paragrafo 1 o che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Articolo 3

1. Possono acquistare latte scremato in polvere a fini di denaturazione mediante incorporazione diretta in un alimento per animali secondo le modalità descritte nell'allegato I, paragrafo 2, soltanto le imprese che dispongano di uno stabilimento espressamente riconosciuto dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso si trova.

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso a un'impresa soltanto per uno stabilimento che:

a) non fabbrichi alimenti composti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 990/72;

b) tratti regolarmente un quantitativo di latte scremato in polvere non inferiore ad un minimo stabilito dallo Stato membro interessato;

c) disponga di impianti tecnici adeguati e di mezzi amministrativi e contabili che rendano possibile l'attuazione delle norme del presente regolamento.

Lo Stato membro interessato può tuttavia derogare alla condizione di cui alla lettera a) e, eventualmente, limitare il riconoscimento dello stabilimento interessato qualora lo stabilimento di cui si chiede il riconoscimento offra garanzie sufficienti circa la possibilità di un controllo efficace.

3. Il riconoscimento viene ritirato ove si constati che non sussistono più i presupposti di cui al paragrafo 2 o che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Articolo 4

1. I centri di denaturazione e le imprese di cui all' articolo 3, paragrafo 1, si riforniscono presso l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti.

2. L'acquirente versa all'organismo d'intervento venditore, prima della presa in consegna di cui al paragrafo 4, per ogni quantitativo che intende ritirare o far ritirare dal centro di denaturazione da lui designato, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e costituisce una cauzione che si eleva a 40 UC/100 kg.

Tuttavia, questo importo della cauzione della denaturazione è adeguato in ogni Stato membro dividendolo per il coefficiente fissato conformemente all'articolo 1, paragrafo 1.

La cauzione di denaturazione è costituita, a scelta dello Stato membro interessato, sia sotto forma di assegno indirizzato all'organismo d'intervento, sia sotto forma di garanzia che risponda ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

3. Una volta versato il prezzo di acquisto e costituita la cauzione di denaturazione, l'organismo d'intervento venditore rilascia un buono di ritiro che indichi:

a) il quantitativo per il quale tali condizioni sono riempite;

b) il magazzino nel quale sono immagazzinate;

c) la data limite della presa in consegna di tale quantitativo.

4. L'acquirente, entro un mese dopo il giorno della conclusione del contratto di vendita, prende in consegna il latte scremato in polvere acquistato. Tale presa in consegna può essere frazionata in quantitativi parziali ognuno dei quali non può essere inferiore a 10 tonnellate.

5. Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere nel termine prescritto, il contratto di vendita è annullato per il quantitativo restante.

6. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento venditore decide le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

Articolo 5

1. Il latte scremato in polvere destinato alla denaturazione o all'incorporazione diretta secondo le modalità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, reca sui sacchi, in lettere di almeno 1 cm di altezza, una o più d'una delle diciture seguenti:

«à dénaturer (règlement (CEE) nº 753/76)»

«zur Denaturierung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 753/76»

«destinato alla denaturazione (regolamento (CEE) n. 753/76)»

«voor denaturering (Verordening (EEG) nr. 753/76)»

«to be denatured (Regulation (EEC) No 753/76)»

«til denaturering i henhold til forordning (EØF) nr. 753/76».

2. Dall'uscita del deposito sino alla denaturazione, ovvero all'incorporazione diretta in un alimento per animali, il latte scremato in polvere è soggetto a controllo doganale o ad un controllo amministrativo equivalente.

3. La denaturazione del latte scremato in polvere o la sua incorporazione diretta in un alimento per animali hanno luogo in un termine di due mesi a decorrere dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

L'autorità competente dello Stato membro venditore assicura il controllo sul luogo della denaturazione o dell'incorporazione diretta.

Una domanda di controllo di denaturazione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, è accettata solo se il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto di tale operazione non è inferiore a 5 tonnellate ogni giorno di controllo. Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione di tale disposizione si urtasse, negli Stati membri, a delle difficoltà, può essere derogata secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

In caso di denaturazione mediante incorporazione diretta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, le spese di controllo di tale operazione sono a carico dell'impresa interessata.

4. I sacchi, gli imballaggi e i recipienti impiegati per il trasporto e l'ammasso del latte scremato in polvere denaturato o incorporato in un alimento per animali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, indicano la formula di denaturazione o di incorporazione applicata (formule da I A a I F e da II A a II D) e, in caso d'incorporazione diretta, la percentuale di latte scremato in polvere contenuta nel prodotto finito.

5. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di denaturazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, viene svincolata soltanto per il quantitativo relativamente al quale l'acquirente fornisca all'organismo d'intervento un documento stabilito dall'autorità che ha effettuato il controllo comprovante che la denaturazione ha effettivamente avuto luogo secondo le modalità stabilite.

In caso di forza maggiore si applica l'articolo 4, paragrafo 6.

Articolo 6

1. Dopo aver provveduto al controllo di cui all' articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, le autorità incaricate di tale operazione rilasciano l'attestato di acquisto e di denaturazione, menzionato all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 563/76, per il quantitativo netto della merce in causa, escluso il peso dei prodotti incorporati di cui all'allegato I.

2. L'attestato viene compilato su un formulario del tipo riprodotto nell'allegato II in almeno due esemplari, di cui il primo, recante il n. 1, è rilasciato all' acquirente, mentre il secondo, recante il n. 2, è conservato dall'organismo emittente. Una copia dell' esemplare n. 2 viene inviata dall'organismo emittente all'organismo d'intervento venditore, nel caso in cui quest'ultimo non abbia provveduto a controllare la denaturazione.

3. L'acquirente può richiedere, per il quantitativo in causa di latte scremato in polvere, il rilascio di più attestati di acquisto e di denaturazione, concernenti ciascuno una frazione del totale.

4. Su richiesta del titolare dell'attestato e dietro presentazione dell'esemplare n. 1 di quest'ultimo, gli organismi emittenti della Comunità possono rilasciare uno o più estratti di detto documento.

In tal caso, l'organismo che rilascia l'estratto iscrive sull'esemplare n. 1 dell'attestato il quantitativo di latte scremato in polvere per il quale l'estratto è stato rilasciato.

Gli estratti sono stabiliti su formulari conformi al modello che figura all'allegato II.

5. L'esemplare n. 1 dell'attestato o l'estratto viene presentato alle autorità competenti ai fini di cui all' articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, all'articolo 8 e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 677/76. Tali autorità, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui sopra, vistano il documento e lo consegnano all'interessato.

Tuttavia, se il quantitativo totale che figura su tale documento è stato utilizzato, quest'ultimo può essere conservato dalle autorità che hanno provveduto all' iscrizione.

6. Gli attestati di acquisto e di denaturazione ed i relativi estratti sono trasferibili e validi in tutta la Comunità.

Articolo 7

1. I formulari degli attestati e gli estratti di cui all' articolo 6 sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 55 e 65 grammi al metro quadro. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 sulle quali devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde.

2. La stampa dei formulari è curata dagli Stati membri. I formulari possono essere stampati da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, deve essere fatta menzione del riconoscimento nei singoli formulari.

Ogni formulario deve recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo della tipografia o una sigla che ne per-

metta la sua identificazione, nonché un numero distintivo di serie. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti lettere, a seconda del paese che ha rilasciato il documento: B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Germania, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito.

3. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.

4. Nel caso in cui i formulari degli attestati di cui al presente paragrafo non siano disponibili negli Stati membri, questi ultimi utilizzano i certificati d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 193/75.

In tal caso:

— il titolo del certificato è cancellato in rosso come le caselle 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 31;

— la casella 12 porta una delle seguenti diciture scritte o sottolineate in rosso:

«Attestation d'achat et de dénaturation de lait écrémé en poudre»

«Bescheinigung über Ankauf und Denaturierung von Magermilchpulver»

«Attestato di acquisto e di denaturazione di latte scremato in polvere»

«Verklaring betreffende aankoop en denaturering van magere-melkpoeder»

«Attestation of purchase and denaturing of skimmed-milk powder»

«Bevis for køb og denaturering af skummetmælkspulver».

5. Ad un attestato di acquisto e di denaturazione di latte scremato in polvere non può essere fissata alcuna aggiunta.

6. Nel caso in cui tutte le caselle di un attestato d'acquisto concernenti l'imputazione di detto attestato sono state utilizzate e nel caso in cui il quantitativo totale per il quale l'attestato è stato rilasciato non è stato imputato, uno degli organismi emittenti di tale attestato, su domanda dell'interessato, ne rilascia un altro per il quantitativo non imputato.

Articolo 8

1. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ove non disponga dell'intero quantitativo richiesto di latte scremato in polvere, chiede all'organismo d'intervento di un altro Stato membro di fornirgli, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 563/76, il quantitativo necessario, facendolo recapitare presso un deposito dello stesso organismo richiedente.

2. La designazione di tale deposito, nonché le modalità previste per determinare le condizioni e le spese di trasporto sino a tale deposito sono subordinate ad un'autorizzazione preventiva secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Può essere previsto, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, che, nel caso in cui un organismo d'intervento che non dispone di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico non è in misura di assumere un controllo efficace della denaturazione, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'acquirente si rivolge all'organismo d'intervento di un altro Stato membro che mette il quantitativo di latte scremato in polvere domandato a disposizione dell'interessato per la denaturazione nel centro di denaturazione situato nel territorio di questo Stato membro e designato dall'interessato;

b) le spese di trasporto del latte scremato in polvere dal centro di denaturazione fino al luogo di utilizzazione del latte scremato in polvere denaturato, sono rimborsate all'acquirente dall'organismo d'intervento venditore, su una base forfettaria da determinare, su presentazione della prova dell'arrivo a destinazione del latte scremato in polvere denaturato.

Articolo 9

1. Per il latte scremato in polvere spedito, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, da un organismo d'intervento al deposito di un altro organismo d'intervento, non si applica alcun importo compensativo monetario.

2. D'altra parte non è applicato alcun importo compensativo monetario al latte scremato in polvere denaturato conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i nomi e gli indirizzi degli organismi emittenti dell'attestato di acquisto e di denaturazione di cui all'

articolo 6, nonché i marchi dei timbri ufficiali e, eventualmente, dei timbri a secco di cui all'articolo 7, paragrafo 3,

b) entro il martedì di ogni settimana, i quantitativi di latte scremato in polvere che, durante la settimana precedente, hanno formato oggetto:

— di contratto di vendita,

— di ritiro dall'ammasso, distinguendo i quantitativi utilizzati nello Stato membro venditore e quelli consegnati ad un altro organismo d'intervento,

— di rilascio dell'attestato di acquisto e di denaturazione di cui all'articolo 6.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. DENATURAZIONE

La denaturazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, si effettua aggiungendo i prodotti sotto specificati (quantitativi minimi) a 100 kg di latte scremato in polvere, secondo una delle formule seguenti:

Formula I A

— 40 kg di farina di pesce non deodorata o avente ancora odore caratteristico.

Formula I B

— 20 kg di farina di pesce non deodorata o avente ancora odore caratteristico
e

— 300 g di ferro sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato
e

— 120 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula I C

— 5 kg di olio di pesce e/o di olio di fegato di pesce non deodorato
e

— 300 g di ferro sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato
e

— 250 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula I D

— 90 kg di cereali macinati e/o di pannelli macinati
e

— 800 g di carbossimetilcellulosa
e

— 200 g di ferro sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato.

Formula I E

— 30 kg di farina di erba disidratata e/o di farina di medica disidratata
e

— 600 g di carbossimetilcellulosa
e

— 200 g di ferro sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato
e

— 40 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato
e

— 1 000 g di amido.

Formula I F

— 15 kg di farina di erba disidratata e/o di farina di medica disidratata
e

— 500 g di carbossimetilcellulosa
e

— 300 g di ferro sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato

e

— 250 g di rame sotto forma di solfato di rame pentaidrato

e

— 1 000 g di amido.

2. DENATURAZIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DIRETTA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

In caso di incorporazione diretta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, il prodotto destinato all'alimentazione degli animali contiene non meno del 2 % e non più del 10 % di latte scremato in polvere, nonché, espressi in percentuale o in ppm sul prodotto finito, i costituenti e gli additivi sotto specificati, incorporati secondo una delle formule seguenti:

Formula II A

— 30 % di farina di pesce non deodorata o avente ancora odore caratteristico

e

— 1 000 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato.

Formula II B

— 3 % di farina di pesce non deodorata o avente ancora odore caratteristico

e

— 30 % di cereali macinati e/o di pannelli macinati

e

— 3 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente

e

— 300 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato.

Formula II C

— 3 % di olio di pesce e/o di olio di fegato di pesce non deodorato

e

— 15 % di cereali macinati e/o di pannelli macinati

e

— 4 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente

e

— 300 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato.

Formula II D

— 10 % di farina di erba disidratata e/o di farina di medica disidratata

e

— 30 % di cereali macinati e/o di pannelli macinati

e

— 4 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui ai trattini precedenti

e

— 1 000 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato.

Formula II E

— 6 % di farina di erba disidratata e/o di farina di medica disidratata
e
— 30 % di cereali macinati e/o di pannelli macinati
e
— 4 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui ai trattini precedenti
e
— 1 000 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato
e
— 45 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

Formula II F

— 3 % di farina di erba disidratata e/o di farina di medica disidratata
e
— 30 % di cereali macinati e/o di pannelli macinati
e
— 2 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui ai trattini precedenti
e
— 1 000 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso anidro o eptaidrato
e
— 120 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame pentaidrato.

3. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE E ALL'INCORPORAZIONE

A. È vietato sottoporre il latte scremato in polvere, come tale e dopo denaturazione, ad un qualsivoglia procedimento chimico o fisico che possa attenuare o neutralizzare gli effetti della denaturazione, ottenuta secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare mediante agenti sequestranti.

Per l'applicazione delle formule da I A a I F possono essere utilizzate, oltre ai prodotti ivi indicati, sostanze aventi azione antiagglomerante e/o fluidificante, aggiunte nei limiti del 2 % calcolato sulla miscela di latte scremato in polvere e dei relativi denaturanti.

B. Il cereale macinato e i pannelli macinati di cui alla formula I D, nonché la cellulosa greggia sotto diverse forme di cui alla stessa formula devono contenere almeno il 60 % di particelle di dimensione inferiore a 500 micron.

La farina di erba disidratata e quelle di medica disidratata di cui alle formule I E e I F devono contenere almeno il 70 % di particelle di dimensione non superiore a 300 micron.

La farina di pesce di cui alle formule I A e I B deve contenere almeno il 30 % di particelle di dimensione inferiore a 150 micron.

I sali di rame e di ferro di cui alle formule I B, I C, I E e I F devono contenere almeno il 30 % di particelle di dimensione inferiore a 80 micron.

L'amido e la carbossimetilcellulosa di cui alle formule I D, I E e I F devono contenere almeno il 50 % di particelle di dimensione inferiore a 80 micron.

Qualora il latte scremato in polvere sia denaturato nel Regno Unito, sono considerate equivalenti alle dimensioni massime previste per le particelle del prodotto in questione quelle più vicine ad esse in base alla norma BS 410-1969.

Per cereali macinati ai sensi della formula I D si intende il prodotto della macinazione integrale di una miscela di avena e d'orzo, oppure di una miscela di altri cereali atti esclusivamente all'alimentazione degli animali, addizionato eventualmente di cellulosa greggia, avente un tenore minimo di cellulosa greggia dell'8,0 % sulla sostanza secca.

La farina di erba disidratata e la farina di medica disidratata devono contenere rispettivamente almeno il 25 e il 20 % di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

La carbossimetilcellulosa di cui alle formule I D, I E e I F, avente un peso molecolare di circa 500 000 e un grado di purezza non inferiore al 95 %, deve presentare un grado di sostituzione compreso tra 0,8 e 1,0 (X = 2,5; Y = 0,5).

L'olio di pesce e l'olio di fegato di pesce di cui alle formule I C e II C devono avere un tenore di acidi liberi, calcolato in acido aleico, non inferiore al 7 %.

C. I prodotti addizionati, secondo le formule da I A a I F, al latte scremato in polvere devono essere ripartiti uniformemente, in modo che due campioni di 50 g ciascuno, prelevati a caso in una partita di 25 kg, diano al dosaggio chimico risultati identici, fatte salve le tolleranze del metodo d'analisi applicato.

E.F. E.G. E.C. C.E.

BEVIS FOR KØB OG DENATURERING FOR SKUMMETMÆLKSPULVER
BESCHEINIGUNG ÜBER ANKAUF UND DENATURIERUNG VON MAGERMILCHPULVER
ATTESTATION OF PURCHASE AND DENATURATION OF SKIMMED MILK POWDER
ATTESTATION D'ACHAT ET DE DENATURATION DE LAIT ECREME EN POUDRE
ATTESTATO DI ACQUISTO E DI DENATURAZIONE DI LATTE SCREMATO IN POLVERE
BEWIJS VAN AANKOOP EN DENATURERING VAN MAGERE MELKPOEDER

1. Udstet i – Ausgestellt in – Issued at – Délivré à – Rilasciato a – Afgegeven te:

den – den – on – le – il – de:

(Stempel og underskrift – Dienststempel und Unterschrift – Stamp and signature – Cachet et signature – Timbro e firma – Stempel en handtekening)

A 000000 **1**

EKSEMPLAR TIL KØBER
COPY FOR THE BUYER
ESEMPLARE PER IL COMPRATORE
EXEMPLAR FÜR DEN KÄUFER
EXEMPLAIRE POUR L'ACHETEUR
EXEMPLAAR VOOR DE KOPER

2. PARTIALBEVIS AF BEVIS – TEILBESCHEINIGUNG DER BESCHEINIGUNG – EXTRACT OF ATTESTATION – EXTRAIT DE L'ATTESTATION – ESTRATTO DELL'ATTESTATO – UITTREKSEL VAN BEWIJS

3. KØBER (navn, fulde adresse og Medlemsstat)
KÄUFER (Name, vollständige Anschrift und Mitgliedstaat)
BUYER (name, full address and Member State)
ACHETEUR (nom, adresse complète et Etat membre)
COMPRATORE (nome, indirizzo completo e Stato Membro)
KOPER (naam, volledig adres en Lid-Staat)

4. UDSTEDENDE MYNDIGHED (navn og adresse)
AUSSTELLENDE STELLE (Bezeichnung und Anschrift)
ISSUING AGENCY (name and address)
ORGANISME EMETTEUR (nom et adresse)
ORGANISMO EMITTENTE (nome e indirizzo)
INSTANTIE VAN AFGIFTE (naam en adres)

5. NETTOVÆGT (kg) – EIGENGEWICHT (kg) – NET WEIGHT (kg) – POIDS NET (kg) – PESO NETTO (kg) – NETTOGEWICHT (kg)

6. I tal – In Zahlen – In figures – En chiffres – In cifre – In cijfers:

7. I bogstaven – In Buchstaben – In words – En lettres – In lettere – In letters:

8. AFSKRIVNINGER – ABSCHREIBUNGEN – ATTRIBUTIONS – IMPUTATIONS – IMPUTAZIONI – AFSCHRIJVINGEN

9. NETTOVÆGT (kg) – EIGENGEWICHT (kg) – NET WEIGHT (kg) – POIDS NET (kg) – PESO NETTO (kg) – NETTOGEWICHT (kg)		10. AFSKRIVENDE MYNDIGHEDS ATTEST BESCHEINIGUNG DER ABSCHREIBENDEN STELLE CERTIFICATE OF ATTRIBUTING AUTHORITY VISA DE L'AUTORITE D'IMPUTATION VISTO DELL'AUTORITA D'IMPUTAZIONE VISUM VAN DE AFSCHRIJVENDE INSTANTIE
11. I tal (*) In Zahlen (*) In figures (*) En chiffres (*) In cifre (*) In cijfers (*)	12. Den afskrevne mængde i bogstaver In Buchstaben für die abgeschriebene Menge In words for the quantity attributed En lettres pour la quantité imputée In lettere per la quantità imputata In letters voor de afgeschreven hoeveelheid	
1		
2		
1		
2		
1		
2		

* Rubrik 1 – Teil 1 – Part 1 – Partie 1 – Parte 1 – Deel 1: disponible mængde – verfügbare Menge – quantity available – quantité disponible – quantità disponibile – beschikbare hoeveelheid
Rubrik 2 – Teil 2 – Part 2 – Partie 2 – Parte 2 – Deel 2: afskrevne mængde – abzuschreibende Menge – quantity attributed – quantité imputée – quantità imputata – af te schrijven hoeveelheid

Folger på bagsiden – Fortsetzung auf der Rückseite – Continued overleaf – Suite au verso – Seguito a tergo – Vervolg op keerzijde

8. **AFSKRIVNINGER – ABSCHREIBUNGEN – ATTRIBUTIONS – IMPUTATIONS – IMPUTAZIONI – AFSCHRIJVINGEN**

9. NETTVÆGT (kg) – EIGENGEWICHT (kg) – NET WEIGHT (kg) – POIDS NET (kg) – PESO NETTO (kg) – NETTOGEWICHT (kg)		10. AFSKRIVENDE MYNDIGHEDS ATTEST BESCHEINIGUNG DER ABSCHREIBENDEN STELLE CERTIFICATE OF ATTRIBUTING AUTHORITY VISA DE L'AUTORITE D'IMPUTATION VISTO DELL'AUTORITA D'IMPUTAZIONE VISUM VAN DE AFSCHRIJVENDE INSTANTIE
11. I tal (*) In Zahlen (*) In figures (*) En chiffres (*) In cifre (*) In cijfers (*)	12. Den afskrevne mængde i bogstaver In Buchstaben für die abgeschriebene Menge In words for the quantity attributed En lettres pour la quantité imputée In lettere per la quantità imputata In letters voor de afgeschreven hoeveelheid	
1		
2		
1		
2		
1		
2		
1		
2		
1		
2		
1		
2		
1		
2		

* Rubrik 1 – Teil 1 – Part 1 – Partie 1 – Parte 1 – Deel 1: disponible mængde – verfügbare Menge – quantity available – quantité disponible – quantità disponibile – beschikbare hoeveelheid
Rubrik 2 – Teil 2 – Part 2 – Partie 2 – Parte 2 – Deel 2: afskrevne mængde – abzuschreibende Menge – quantity attributed – quantité imputée – quantità imputata – af te schrijven hoeveelheid

E.F. **E.G.** **E.C.** **C.E.**

BEVIS FOR KØB OG DENATURERING FOR SKUMMETMÆLKSPULVER
BESCHEINIGUNG ÜBER ANKAUF UND DENATURIERUNG VON MAGERMILCHPULVER
ATTESTATION OF PURCHASE AND DENATURATION OF SKIMMED MILK POWDER
ATTESTATION D'ACHAT ET DE DENATURATION DE LAIT ECREME EN POUDRE
ATTESTATO DI ACQUISTO E DI DENATURAZIONE DI LATTE SCREMATO IN POLVERE
BEWIJS VAN AANKOOP EN DENATURERING VAN MAGERE MELKPOEDER

1. Udstet i – Ausgestellt in – Issued at – Délivré à – Rilasciato a – Afgegeven te:

den – den – on – le – il – de:

(Stempel og underskrift – Dienststempel und Unterschrift – Stamp and signature – Cachet et signature – Timbro e firma – Stempel en handtekening)

A 000000 **2**

KOPI **DURCHSCHRIFT**
COPY **COPIE**
COPIA **KOPIE**

2. PARTIALBEVIS AF BEVIS – TEILBESCHEINIGUNG DER BESCHEINIGUNG – EXTRACT OF ATTESTATION – EXTRAIT DE L'ATTESTATION – ESTRATTO DELL'ATTESTATO – UITTREKSEL VAN BEWIJS

3. KØBER (navn, fulde adresse og Medlemsstat)
KÄUFER (Name, vollständige Anschrift und Mitgliedstaat)
BUYER (name, full address and Member State)
ACHETEUR (nom, adresse complète et Etat membre)
COMPRATORE (nome, indirizzo completo e Stato Membro)
KOPER (naam, volledig adres en Lid-Staat)

4. UDSTEDENDE MYNDIGHED (navn og adresse)
AUSSTELLENDE STELLE (Bezeichnung und Anschrift)
ISSUING AGENCY (name and address)
ORGANISME EMETTEUR (nom et adresse)
ORGANISMO EMITTENTE (nome e indirizzo)
INSTANTIE VAN AFGIFTE (naam en adres)

5. NETTOVÆGT (kg) – EIGENGEWICHT (kg) – NET WEIGHT (kg) – POIDS NET (kg) – PESO NETTO (kg) – NETTOGEWICHT (kg)

6. I tal – In Zahlen – In figures – En chiffres – In cifre – In cijfers:

7. I bogstaven – In Buchstaben – In words – En lettres – In lettere – In letters: